

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139, art. 4 e rifinanziamenti.

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

La legge n.139/92 per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico (L.798/84), autorizza limiti di impegno quindicinali.

In particolare l'art. 4 prevede interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento del bacino idrografico sversante nella laguna di Venezia. Per tali opere sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 32,85 md. a decorrere dal '93 e di 31,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni (90% delle quote indicate nell'art.2, comma 3 della legge), con onere a carico del Ministero del Tesoro.

La legge 539/95 (art.7,comma2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per gli interventi della Regione Veneto, nuovi limiti di impegno quindicinali di 3,0 md. dal '96 e 5,13 md. dal '97 (90% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in legge 515/96), per il proseguimento di tali programmi, ha posto limiti di impegno per 15 anni: 17,82 md. dal '97 e 9,90 md. dal '98 (90% di 19,8 md. e 11,0 md). A fronte di tali disposizioni la Regione Veneto ha stipulato un mutuo con l'IMI.

La legge 345/97 ha autorizzato ulteriori limiti di impegno quindicinali per ciascuno degli anni '98 e '99 rispettivamente 7,2 e 10,8 md. (90% di 8 md. e di 12 md.).

Di seguito con legge 448 del 23 dicembre 1998, art.50, comma 1, lettera b), per la prosecuzione degli interventi, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rimodulati dalla LF 2000 e 2001 in: 5,4 md. per il 2000 e 9 md. a partire dal 2001. Dall'anno finanziario 2000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica gli obiettivi di cui all'art.4 della legge n.139/92 sono iscritti nel capitolo 7585.

Nell'anno 2001, ai fini dell'art.4, nel capitolo 7585 è stato assegnato uno stanziamento di lire 152.396.100.000, sia in termini di competenza che di cassa. Con legge di assestamento n.419/2001 la suddetta somma ha subito una variazione in aumento di lire 13.950.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, che ha portato ad un valore complessivo di 85,91 ml.di Euro.

Nell'anno 2002, ai fini dell'art.4, al capitolo 7270 (ex7585) è stato assegnato uno stanziamento di 92,88 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa. Con decreti ministeriali n.68297 e n.68298 sono stati assegnati, rispettivamente, 3,69 ml di euro e 3,25 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2003, ai fini dell'art.4, al capitolo 7270 è stato assegnato uno stanziamento di 110,15 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa. Successivamente la Ragioneria Generale dello Stato ha disposto una variazione in diminuzione di 2,12 ml di euro in termini di competenza.

Nell'anno 2004, ai fini dell'art.4, al capitolo 7270 è stato assegnato uno stanziamento di 116,14 ml. di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto della Ragioneria Generale dello Stato n.104355 del 6 ottobre 2004, è stata apportata una variazione in aumento di 38,24 ml di euro, in termini di cassa.

Nell'anno 2005, ai fini dell'articolo 4, al capitolo 7270 è stato assegnato uno stanziamento di euro 116,14, sia intermini di competenza che di cassa.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.66195 in data 15 giugno 2005 è stata disposta una variazione compensativa in aumento di euro 47,57 dal capitolo 7160 al capitolo 7270 (piano di gestione 1), solo in termini di cassa.

Ministero dell'Economia e delle FinanzeCapitolo amministrato **7270**Leggi di riferimento: **legge 5 febbraio 1992, n.139, art.4**

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive: **989,22**

Importi espressi in milioni di euro

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005:	859,16
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005:	817,08
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005:	734,63
d) economie a tutto il 31.12.2005:	
e) residui propri a tutto il 31.12.2005:	82,45
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005:	42,08
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005:	116,14
b) impegni assunti nel 2005:	74,06
c) pagamenti effettuati nel 2005:	163,71
d) economie nel 2005	
e) residui propri nel 2005:	
f) residui di stanziamento nel 2005:	42,08
g) perenzioni nel 2005	

esercizio 2006

b) impegni assunti nei primi sei mesi:	81,79
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	81,79
b) impegni previsti per i successivi sei mesi:	34,35
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	34,35

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139, art. 5

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna progetto integrato.

All'art. 5 della legge 139/92 è prevista la realizzazione di un progetto integrato per la salvaguardia di Venezia di competenza del comune di Venezia, della provincia di Venezia, della regione Veneto, della società aeroporti di Venezia (SAVE S.p.A.), della città di Chioggia e del consorzio Venezia Nuova.

Una quota pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno quindicinali, indicati nell'art.2, comma 3 della legge 139/92, viene destinata all'esecuzione delle opere igienico-sanitarie, rientranti nel progetto la cui forma unitaria ha lo scopo di garantire l'omogeneità tecnico progettuale, il coordinamento della fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

Sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 3,65 md a decorrere dal '93 e di 3,5 md dal '94 per un periodo di 15 anni, con onere a carico del Ministero del Tesoro (capitolo 7586).

La legge 539/95, comma 2, in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per la realizzazione del piano integrato, nuovi limiti di impegno quindicinali di 0,33 md dal '96 e 0,57 md dal '97 (10% degli importi 3,33 md e 5,70 md).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in legge 515/96) per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni: 1,98 md dal '97 e 1,10 md dal '98 (10% di 19,8 md e 11,0 md).

La legge 345/97 ha autorizzato ulteriori limiti di impegno quindicinali per ciascuno degli anni '98 (8md) e '99 (12md) di cui rispettivamente 0,8 e 1,2 md (10%) sul capitolo 7586. A fronte di tali disposizioni legislative i soggetti beneficiari sono autorizzati a contrarre mutui con diversi Istituti di credito.

Con la legge 448/98, art.50, comma 1, lettera b) sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione, limiti di impegno quindicinali rimodulati dalla LF 2000 e 2001 in: 0,6 md per il 2000 e 1 md a partire dal 2001: rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001.

Dal 2000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica gli obiettivi di cui all'art.5 della legge 139/92 sono iscritti al capitolo 7586.

Nell'anno 2001, sul capitolo 7586 è stata stanziata la somma di lire 16.932.900.000, sia in termini di competenza che di cassa. Con legge di assestamento n.419/2001 la suddetta somma ha subito una variazione in aumento di lire 1.550.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, che ha portato ad un valore complessivo di 9,55 ml di Euro.

Nell'anno 2002, sul capitolo 7271 (ex 7586) è stata stanziata la somma di 10,32 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2003, sul capitolo 7271 è stata stanziata la somma di 12,24 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2004, su capitolo 7271 è stata stanziata la somma di 13,14 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 104348 in data 6 ottobre 2004, è stata apportata una variazione in aumento di 14,19 ml di euro, in termini di cassa.

Nell'anno 2005, sul capitolo 7271 è stata stanziata la somma di 13,14 ml di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.66200 in data 15 giugno 2005 è stata disposta una variazione compensativa in aumento di 2,43 ml di euro dal capitolo 7160 al capitolo 7271 (piano di gestione n.1), solo in termini di cassa.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.66204 in data 15 giugno 2005 è stata disposta una variazione compensativa in aumento di euro 35.678,00 dal capitolo 7218 al capitolo 7271 (piano di gestione n.1), solo in termini di cassa.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.66210 in data 15 giugno 2005 è stata disposta una variazione compensativa in aumento di 2,58 ml di euro dal capitolo 7026 al capitolo 7271 (piano di gestione n.1), solo in termini di cassa.

Ministero dell'Economia e delle FinanzeCapitolo amministrato **7271**Leggi di riferimento: **legge 5 febbraio 1992, n.139, art.5**

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive: **274,47**

Importi espressi in milioni di euro

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005:	95,40
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005:	78,25
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005:	29,79
d) economie a tutto il 31.12.2005:	12,24
e) residui propri a tutto il 31.12.2005:	30,94
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005:	4,91
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005:	17,52

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005:	13,14
b) impegni assunti nel 2005:	8,23
c) pagamenti effettuati nel 2005	18,19
d) economie nel 2005:	12,24
e) residui propri nel 2005:	
f) residui di stanziamento nel 2005:	4,91
g) perenzioni nel 2005:	

esercizio 2006

b) impegni assunti nei primi sei mesi:	9,32
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	9,32
b) impegni previsti per i successivi sei mesi:	3,82
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	3,82

LEGGE 14 FEBBRAIO 1992, N. 185 - ART.1

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale

Il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge 15 ottobre 1981, n. 590, interviene a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle avversità atmosferiche e da calamità naturali in tutti quei casi per i quali viene dichiarato lo stato di eccezionalità, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori delle Regioni colpite da eventi calamitosi.

La legge n. 185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, autorizza, al comma 1 dell'art. 1, l'incremento della dotazione del fondo di cui alla predetta legge 590/81 di 170 mld. per ciascuno degli anni dal '92 al '94. Per gli anni successivi viene stabilito che il medesimo fondo viene rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo del Tesoro n. 8317 e, in ottemperanza alle disposizioni legislative, le relative somme affluiscono al conto corrente infruttifero n. 24101 aperto presso la Tesoreria Centrale e denominato Fondo di Solidarietà Nazionale, intestato al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La somma di competenza per il '92 è stata poi ridotta di 5 mld. (decreto di variazione 180208/92).

Ulteriori finanziamenti al fondo sono avvenuti con:

- la legge 471/94 (Legge di conversione del D.L. 328/94), recante "Disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali", che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal D.L. 401/93, stabilendo al comma 3 dell'art. 8 una integrazione di 100 mld. per il '93 e 25 mld. per il '94 a favore del Fondo di solidarietà;
- la legge Finanziaria '95 (Legge 725/94 tabella C) che ha aumentato il fondo per il 1995 di 350 mld.,
- la L. 35/95, riguardante misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94, che ha integrato la dotazione ordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di 375 mld. per l'anno 1995,
- la L. F. '96 (n. 550/95 tab. C) che lo ha incrementato di 250 mld. per il '96;
- la legge 74/86 (interventi urgenti a favore di zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del '95 etc.) che ha apportato 10 mld. per l'anno '96.

La legge 425/96 (Legge di conversione D.L. 20.6.96 n. 323) ha quindi previsto all'art. 3, comma 3, una riduzione per l'anno '96 dello stanziamento di bilancio e della relativa autorizzazione di spesa per 50 mld..

La legge finanziaria '97 (legge n. 663/96) indica 250 mld. per il '97 e due anni successivi.

Per sostenere l'onere degli interventi in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, la legge 206/97 provvede disponendo una riduzione dell'autorizzazione di spesa '97 del capitolo 8317 del Tesoro pari a lire 10 mld. (DM 225352 del 31.12.97).

La legge finanziaria 1998 (27.12.1997 n. 450) con la tabella C modifica lo stanziamento per il '98 in 400 mld. (invariati quelli relativi al '99 e 2000 pari a 250 mld.) ed assegna lire 400 miliardi a favore del Fondo per l'anno 1998. Nel corso

dell'anno 1998 sono stati erogati con imputazione al capitolo di spesa n. 8317 lire 317 miliardi.

La legge finanziaria 1999 (23.12.1998 n. 449) ha quantificato in lire 280 miliardi l'autorizzazione di spesa per ciascun anno 1999 al 2001. Nel 1999 si è provveduto alla spesa, a carico del capitolo n. 8317, di lire 186.501.000.000 con decreto n. 456826 del 19.4.1999 di cui 83 milioni in conto residui 1998.

La legge n. 290 del 17.8.99 ha disposto una riduzione all'autorizzazione di spesa 1999 del cap. n. 8317 pari a lire 10 mld..

La legge finanziaria 2000 del 27.12.99 n. 488 ha assegnato lire 280 mld. a favore del fondo per l'anno 2000.

Nei primi mesi del 2000 si è provveduto alla spesa a carico del cap. n. 8130 (ex 8317) di lire 254.273.000.000 con decreto n. 620720 del 21.2.2000 di cui lire 166.499.000.000 in conto residui 1999. Con D.M. n. 624676 del 20.11.2000 sono stati erogati altri 25.727.000.000 a favore del fondo in questione, mentre la legge finanziaria 2001 del 23.12.2000 n. 388 ha stanziato lire 280 mld. per l'anno 2001.

Nei primi mesi del 2001 si è provveduto ad erogare a carico del cap. n. 8130 lire 280.000.000.000 con decreto n. 376862 del 13.2.2001 di cui lire 166.499.000.000 in conto residui 2000. -

La legge 28.12.2001, n. 44 (legge finanziaria 2002) ha assegnato € 185.924.932,00 a favore del Fondo per l'anno 2002 e nello stesso anno si è provveduto ad erogare a carico del capitolo un importo totale di € 185.924.931,74 di cui € 85.989.557,24 in conto residui 2001.

Aggiungasi che nel corso del 2002 sono state approvate dal Parlamento le seguenti ulteriori leggi:

- **Legge 8 agosto 2002, n. 178**, la quale, all'art. 13, comma 4, per le imprese agricole, aventi i requisiti dallo stesso articolo previste, concede ulteriori benefici, da erogarsi secondo modalità e procedure previste dalla legge n. 185 del 1992 (Fondo di solidarietà nazionale), finanziati con un limite di impegno complessivo di € 18 milioni.
- **Legge 13 novembre 2002, n. 256**, di conversione del D.L. 13 settembre 2002, n. 200, art. 5, comma 2, che ha stabilito che alle imprese agricole danneggiate dagli eventi climatici dell'estate 2002 si applicano le procedure e le disposizioni di cui alla citata legge n. 185/1992, con una spesa di € 16.428.047,00 per il 2002 ed un limite di impegno quindicennale di € 11.000.000,00 a decorrere dallo stesso anno.

Sotto il profilo della gestione di bilancio dell'anno 2002, oltre ad avere effettuato il pagamento di cui sopra, è stata richiesta la conservazione degli importi di € 85.989.557,50, quale parte della competenza 2002 non pagata, di € 18.000.000,00 previsti dalla citata legge n.178/02 ed € 27.428.047,00 provenienti dalle leggi n.185/1992 e n.256/02.

Per i pagamenti da effettuare per le finalità di cui alle sopra indicate norme, la legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha previsto per il 2003 un importo pari a € 118.000.000,00. Nel corso dell'anno a favore del Fondo di Solidarietà Nazionale (PG.1) sono stati erogati complessivi euro 135.000.000,00 di cui 21.582.395,50 in conto competenza e euro 113.417.604,50 in conto residui 2002. Sul P.G 2, a valere sul limite di impegno di € 18 milioni, residui del 2002, sono stati erogati in data 20 marzo 2003 e con successivi decreti, nel secondo semestre 2003, sono stati erogati ulteriori 9 milioni di euro, a completamento della quota annuale del limite di impegno sopra citato.

Gli stanziamenti previsti per l'anno 2003 sono stati ulteriormente incrementati dalla legge 24 settembre 2003, n.268, di conversione del D.L. 24

luglio 2003, n. 192, che, all'art. 1, c. 1, ha previsto a favore del Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole e cooperative danneggiate dalle calamità naturali del primo semestre 2003, un limite di impegno quindicennale per € 14.108.000,00 a decorrere dallo stesso anno, nonché uno stanziamento di ulteriori € 32.000.000,00 da corrispondere nel medesimo anno. A tali previsioni è stato fatto fronte con variazioni di bilancio per pari importo. Alla chiusura dell'esercizio 2003, gli importi in questione non erogati sono stati conservati in bilancio portando l'ammontare complessivo dei residui ad euro 151.525.604,00.

Con legge finanziaria e legge di bilancio 2004 il capitolo 7411 è stato poi dotato di complessivi euro 143.108.000,00 per l'anno in discorso.

Di tale stanziamento ridotto nel corso dell'anno con variazione di bilancio pari ad euro 50.000.000,00, è stato erogato l'importo di € 21.582.395,50.

Nel 2004, inoltre, i residui di provenienza 2003 sono stati ridotti con variazioni di bilancio per euro 73.108.000,00 e pagati per euro 78.417.604,50.

Corre l'obbligo di sottolineare che influisce notevolmente sulla gestione del capitolo 7411 la legislazione vincolistica vigente in materia giuridico – contabile per il rispetto del Patto di stabilità interno, la quale stabilisce che, ai fini di poter effettivamente provvedere ai pagamenti di stanziamenti iscritti nel bilancio statale come limiti di impegno, si osservi un puntuale e rigido rispetto della necessaria previa stipula della relativa obbligazione giuridicamente perfezionata.

Pertanto, tenuto conto delle difficoltà riscontrate da parte degli Enti territoriali beneficiari nell'ottenere, da parte del sistema bancario, la possibilità di stipulare mutui impegnando il valore attualizzato quindicennale degli stanziamenti annuali di tali limiti di impegno, detta erogazione per euro 100.000.000,00 è stata effettuata a valere esclusivamente sulla dotazione del PG1 del capitolo 7411, i cui stanziamenti non costituiscono limiti di impegno.

Conseguentemente, alla fine dell'esercizio finanziario 2004, non essendosi potuti pagare ulteriori importi, si è provveduto ad impegnare le somme rimaste iscritte in bilancio a valere sui piani di gestione sottostanti, tutti istituiti e/o integrati in base a norme di legge autorizzative di limiti di impegno:

- € 28.417.604,50 – legge n. 185/92 – (PG1, non corrisposto per mancanza di dotazione di cassa);

- € 32.108.000,00 – legge n. 178/02 – (PG2);

- € 11.000.000,00 – legge n. 256/02 – (PG3),

il tutto per un importo complessivo di € 71.525.604,50.

Per il 2005 è stata stanziata in bilancio la somma di € 93.108.000,00, successivamente, integrata di € 50.900.000,00.

Successivamente il D.L. 28 febbraio 2005, n.22, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 29 aprile 2005, n.71, concernente interventi urgenti nel settore agroalimentare, attuativo di quanto disposto dal D.Lgs. 29/3/2004, n.102, quest'ultimo emanato in applicazione della legge delega 7/3/2003, n.38, ha tra l'altro previsto all'art.1, c.3 e c.3 bis che nei territori colpiti da calamità naturali e da avversità atmosferiche, già dichiarate di carattere eccezionale ai sensi dell'art.2 della legge 14/1/1992, n.185, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. possa realizzare aperture di credito nei confronti delle regioni e delle province autonome a valere sui limiti di impegno assegnati a ciascuna delle regioni con la ripartizione degli stanziamenti recati dalle già citate leggi istitutive dai limiti d'impegno in alto citati. Le quote di finanziamento derivanti dalle suddette aperture di credito vengono corrisposte annualmente alla Cassa depositi e prestiti. dal Ministero dell'economia e delle finanze

In relazione a quanto sopra ed alle disponibilità di bilancio, nel corso dell'anno 2005, si è provveduto a pagare sul capitolo 7411 gli importi complessivi di euro 107.806.900,00 in conto competenza ed euro 48.499.504,50 in conto residui di cui euro 100.000.000,00 in conto competenza ed euro 28.417.605,00 in conto residui a valere sul PG 1, euro 13.175.000,00 in conto residui a valere sul PG 2 nonché euro 6.906.900,00 in conto competenza ed euro 6.906.900,00 in conto residui a valere sul PG 3. Si è provveduto inoltre alla conservazione del rimanente stanziamento di bilancio pari ad euro 36.201.100,00.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato

7411

Leggi di riferimento

15/10/81 n. 590 14/2/92 n.185

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive

2.811,91

dati in ml. di euro

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	2.209,01
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	2.099,70
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	2.076,67
d) economie a tutto il 31.12.2005	73,11
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	23,02
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	36,20
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005	144,00
b) impegni assunti nel 2005	107,80
c) pagamenti effettuati nel 2005	156,30
d) economie nel 2005	0,00
e) residui propri nel 2005	
f) residui di stanziamento nel 2005	36,20
g) perenzioni nel 2005	

esercizio 2006

b) impegni assunti nei primi sei mesi	26,98
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	26,98
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	93,11
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	93,11

LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225

Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile

La legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale della Protezione civile, come successivamente modificata ed integrata, prevede interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, con oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito, però, dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dall'anno 2002, il capitolo n. 7447 U.P.B. 3.2.10.3.

Gli stanziamenti dal 2002 al 2004 sono stati pari ad € 1.679.459.221,00 totalmente pagati salvo un residuo di € 12.394.826,00.

La legge di bilancio ha stanziato per l'anno 2005 la somma di euro 550.325.160,00.

Nel corso dell'anno sono stati effettuati pagamenti per complessivi 550.325.160,00 comprensivi di parte della competenza 2005, pari ad euro 537.930.334,00 e dei residui 2004 pari ad euro 12.394.826,00.

Rimangono sul capitolo, per l'anno 2005, residui di stanziamento per € 12.394.826,00.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato **7447**

Leggi di riferimento L. 24/2/1992, n.225

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive **3.939,26**

dati in ml. di euro

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	2.299,52
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	2.299,52
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	2.287,13
d) economie a tutto il 31.12.2005	
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	12,39
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005	550,32
b) impegni assunti nel 2005	550,32
c) pagamenti effettuati nel 2005	550,32
d) economie nel 2005	
e) residui propri nel 2005	12,39
f) residui di stanziamento nel 2005	
g) perenzioni nel 2005	

esercizio 2006

b) impegni assunti nei primi sei mesi	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	546,58
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	558,97

LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N.500 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**Aumento Capitale sociale dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A.**

La legge 23 dicembre 1992, n.500 (legge finanziaria 1993), ed in particolare l'articolo 3, comma 3, dispone il concorso dello Stato all'aumento di lire 8.250 miliardi del capitale sociale dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A., mediante versamento di 5 rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994.

Dall'anno finanziario 1994 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro gli obiettivi di cui alla sopracitata legge n.500/92 sono iscritti nel capitolo 8023.

La legge 24 dicembre 1993, n.538 (legge finanziaria 1994), ed in particolare l'articolo 4, comma 2, dispone il concorso dello Stato all'ulteriore aumento di lire 8.050 miliardi del capitale sociale dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A., mediante versamento di 5 rate annuali di lire 1.610 miliardi a decorrere dal 1995, decorrenza spostata all'anno 1996 ai sensi dell'art.6, comma 3 della legge n.725/94.

Il decreto del Ministro del Tesoro n. 346109 in data 7 marzo 1994, con il quale è stata autorizzata, ai sensi delle leggi sopracitate, la sottoscrizione della rata relativa all'aumento di capitale sociale della F.S. S.p.A. per l'anno 1997, pari a complessive lire 3.260 miliardi.

Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n.85, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse" ed in particolare l'articolo 2, comma 2, ha ridotto, fra l'altro, nella misura del 10% lo stanziamento iscritto sui capitoli appartenenti alla categoria XIII del bilancio dello Stato per l'anno 1995 e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997.

La legge 23 dicembre 1994, n.725 (legge finanziaria 1995), ed in particolare l'articolo 6, comma 2 dispone il concorso dello Stato all'aumento di lire 8.300 miliardi del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.660 miliardi a decorrere dal 1996, decorrenza spostata all'anno 1997 ai sensi dell'art.4, comma 7 della stessa legge.

La legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), ed in particolare l'articolo 4, comma 1, dispone il concorso dello Stato all'aumento di lire 8.940 miliardi del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di due rate annuali di lire 1.770 miliardi ciascuna per gli anni 1997 e 1998 e di tre rate annuali di lire 1.800 miliardi ciascuna per gli anni 1999, 2000 e 2001 ed il comma 7 dispone il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dall'anno 1997;

La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997) ha rideterminato complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato S.p.A. previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e dall'art. 4, comma 1, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550.

La suddetta legge n. 662/97, alla tabella E ha previsto la riduzione per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente delle somme di lire 85 e 30 mld a valere sulla legge 500/92, art.3, comma 3 e per gli anni 1997 e 1999 rispettivamente delle somme di lire 150 e 50 a valere sulla legge n.538/93. art.4 comma2.

La legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998) ed in particolare:

- l'art. 2, comma 7, ha disposto che: “ ... Al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento già autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ivi compreso l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima tabella F.”;

- la tabella F ha determinato in lire 8.000 miliardi la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 1998.

La legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 7.400 miliardi la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 1999.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 6.150 miliardi la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2000.

Dall'anno finanziario 2000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è iscritto il capitolo 7350 (ex 8023).

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 7.200 miliardi la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2001.

Nell'anno 2001 sul capitolo 7350 sono stati stanziati 7.200 mld sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno sono stati pagati 7.000 mld, mentre è stato mantenuto in bilancio l'importo di 200 mld, somma poi impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 4.359.061.000 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2002.

Dall'anno finanziario 2002 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è stato iscritto il capitolo 7122 (ex 7350).

Nell'anno 2002 sul capitolo 7122 sono stati stanziati euro 4.359.060.673 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno sono stati pagati euro 3.755.769.293,18, mentre è stato mantenuto in bilancio l'importo di euro 603.291.379,82, somma poi impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 3.804.000.000 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2003.

Nell'anno 2003 sul capitolo 7122 sono stati stanziati euro 3.804.000.270 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno sono stati pagati euro 3.200.708.890,18, mentre è stato mantenuto in bilancio l'importo di euro 603.291.379,82, somma poi impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 2.751.000.000 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2004.

Nell'anno 2004 sul capitolo 7122 sono stati stanziati euro 2.751.000.000 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno sono stati pagati euro 1.947.708.620,18, mentre è stato mantenuto in bilancio l'importo di euro 603.291.379,82, somma poi impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 2.982.000.000 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2005.

Con decreto ministeriale n.133116 del 27 ottobre 2005 è stata disposta, fra l'altro, sul capitolo 7122 una variazione in diminuzione di euro 190.000.000,00, sia in termini di competenza che di cassa.

Nel corso dell'anno sono stati pagati euro 1.988.708.620,18, mentre è stato mantenuto in bilancio l'importo di euro 803.291.379,82, somma poi impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario.